Anno XLIII – N. 272 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Martedì 05 novembre 2013

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 32 del 31 ottobre 2013
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 866 al n. 884) . . . 2
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 885 al n. 890) . . . 3
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 891 al n. 892) . . . 3

Deliberazione Giunta regionale 25 ottobre 2013 - n. X/861
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza . . . 4

Deliberazione Giunta regionale 31 ottobre 2013 - n. X/874
Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010 . . . 12

Deliberazione Giunta regionale 31 ottobre 2013 - n. X/876
Incremento della dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" per l'erogazione dei contributi relativi al quinto bando "Distretti del commercio" . . . 15

Deliberazione Giunta regionale 31 ottobre 2013 - n. X/888
Proposta di accordo con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici nelle more della definizione delle gare da parte di ARCA per la relativa fornitura e distribuzione . . . 16

Deliberazione Giunta regionale 31 ottobre 2013 - n. X/890
Approvazione della quota e dei criteri di riparto e trasferimento alle province lombarde di parte dei canoni per l'uso delle acque pubbliche in attuazione dell'articolo 6 comma 3-quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale". . . . 21

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 25 ottobre 2013 - n. 9719
Presidenza - Sede territoriale di Bergamo - D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 art. 114 – Approvazione del progetto di gestione dell'invaso "Ogna Superiore" della società Enel Green Power s.p.a. in territorio del comune di Oltressenda Alta (BG) . . . 23

D.G. Agricoltura

Decreto direttore generale 31 ottobre 2013 - n. 9953
Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati per la stagione autunno vernina 2013/2014 - ai sensi del d.m. 7 aprile 2006 . . . 25

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2013 - n. 9895
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando "FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione". D.d.u.o n. 46 del 10 gennaio 2012 e n. 1729 del 1 marzo 2013 . . . 27

Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2013 - n. 9899
Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei voucher a valere sul "Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)" . . . 29

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 31 ottobre 2013 - n. 9937
Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013 per l'attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza . . . 32

D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/861
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art.1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto che l'art. 3, comma 3 della legge suindicata prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Vista la legge 241 del 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che l'iniziativa regionale mira a sostenere l'attività di istituzioni, soggetti pubblici e privati coinvolti nel campo della prevenzione e del contrasto del fenomeno della violenza e dello stalking, favorendo la costituzione o il potenziamento delle reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione, il riconoscimento e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti, istituzionali pubblici e privati;

Ritenuto opportuno individuare nell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali, istituite da appositi protocolli, che operino per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e per la protezione delle vittime di violenza, lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e quelle regionali garantire il necessario raccordo fra le politiche locali e le politiche nazionali così come previste dal Piano nazionale antiviolenza in vigore;

Dato atto che l'accordo di collaborazione resta in vigore fino alla conclusione delle azioni sperimentali, che dovranno concludersi entro massimo dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto di indicare quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni capofila la data del 29 novembre 2013 e di indicare nel 31 dicembre 2014 il termine ultimo per la conclusione delle azioni sperimentali;

Visto l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità che la Regione possa destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7;

Vistol'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi antiviolenza previsti:

a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Ritenuto di concorrere alla promozione di azioni sperimentali finalizzate alla lotta alla violenza di genere anche mediante un contributo finanziario massimo di € 100.000, in attuazione dell'art. 10, comma 1 della l.r. n. 11/2012 e con le modalità così come definite nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo schema di accordo di collaborazione predisposto dalla competente Direzione Generale, di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicate gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Dato atto che, a seguito dell'avvio della X legislatura è stata attivata un specifica delega per le pari opportunità e che all'interno della stessa rientrano le competenze per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne;

Preso atto che:

- in sede di assestamento di bilancio con L.r. 5/2013 sono state messe a disposizione risorse pari a € 1.000.000,00, stanziate sul capitolo 8385 del Bilancio regionale per gli anni 2013/2015;
- che per il sostegno dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i Comuni, che coordinano Reti Territoriali interistituzionali, vengono destinati 980.000 euro che trovano copertura sul cap. 8385, ritenuto compatibile con le finalità dell'intervento;
- che per il sostegno dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i Comuni, che coordinano Reti Territoriali interistituzionali, vengono destinati 980.000 euro che trovano copertura sul cap. 8385, ritenuto compatibile con le finalità dell'intervento;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento di linee-guida e criteri per l'individuazione delle azioni oggetto degli accordi di collaborazione, allegato A) parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo «Schema di accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a complessivi € 980.000,00, da imputarsi al capitolo 8385 per l'esercizio 2013 e seguenti a seguito di reiscrizione;

4. di demandare al/la dirigente della struttura competente tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo Comune al Direttore della Direzione Generale Casa, Housing sociale, Pari opportunità o suo delegato;

6. di indicare nel 29 novembre 2013 il termine ultimo per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione;

7. di indicare nel 31 dicembre 2014 il termine ultimo per la conclusione delle azioni sperimentali;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI E PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SPERIMENTALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI SPERIMENTALI OGGETTO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

PREMESSA

Con l'approvazione della legge 3 luglio 2012 n. 11, «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*» e in particolare con l'art.1 - Principi e finalità, la Regione Lombardia pone alla base della sua azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona.
La legge regionale riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde. Riconosce, inoltre, che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa, e condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.
La legge regionale ha tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà.
La legge regionale riconosce e valorizza, tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne maturate anche nei centri antiviolenza.

OBIETTIVO STRATEGICO

L'obiettivo strategico della Regione Lombardia è sostenere l'attività di strutture e servizi di enti pubblici e privati coinvolti nella prevenzione dei fenomeni della violenza e dello *stalking* favorendo la costituzione o il potenziamento delle reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione di tutti gli attori rilevanti e istituzionali presenti sul territorio.
In particolare, obiettivo di questa iniziativa è:

- Incrementare e potenziare il numero, l'offerta, l'efficacia dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o *stalking* e ai loro figli minori.
- Aumentare il livello di copertura territoriale per potenziare la rete regionale antiviolenza e, indirettamente, quella nazionale.

FINALITÀ

Con la presente iniziativa Regione Lombardia intende sottoscrivere con i comuni coordinatori di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale, *Accordi di collaborazione* (ai sensi dell'art.15 della legge 241/2000) per il sostegno a progetti sperimentali coerenti con la finalità della legge regionale 11/2012.

I progetti che saranno oggetto degli accordi di collaborazione dovranno vertere sulle seguenti priorità, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2012:

a) progetti personalizzati volti al superamento della situazione di violenza o maltrattamento e al recupero dell'autonomia;

b) progetti di accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza temporanea per le donne e i loro figli o figlie minori in pericolo per la loro incolumità fisica;

c) progetti di accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, per le donne e i loro figli minori che, nella fase successiva al pericolo per l'incolumità, necessitano di un periodo di tempo per rientrare nella precedente abitazione o recuperare l'autonomia abitativa;

CARATTERISTICHE DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI

Regione Lombardia intende sottoscrivere *Accordi di collaborazione* per il sostegno di progetti attivati da Comuni coordinatori di Reti territoriali interistituzionali con le seguenti caratteristiche:

1) Presenza di uno ***specifico protocollo di intesa*** per la costituzione della rete antiviolenza già sottoscritto alla data di sottoscrizione dell'*accordo di collaborazione* con Regione Lombardia; all'interno del protocollo devono essere descritti compiti e funzioni dei soggetti sottoscrittori in riferimento alle finalità del *protocollo di intesa*

2) E' ***condizione indispensabile*** la ***presenza*** di:

- uno o più enti locali,
- uno o più centri antiviolenza del territorio e/o casa di accoglienza,
- sistema socio-sanitario
- sistema della sicurezza

3) La ***presenza*** dei soggetti sottoelencati è **consigliabile** in relazione alle caratteristiche/tipologie dei progetti proposti e alle dimensione dei territori:

- sistema giudiziario
- sistema scolastico e/o universitario
- associazionismo femminile e/o di volontariato e fondazioni
- enti religiosi
- organizzazioni sindacali
- aziende consortili per la gestione dei servizi comunali
- consigliera di parità
- ordini professionali (es. avvocati e medici)
- casa di accoglienza

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI SPERIMENTALI OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE CAPOFILA E REGIONE LOMBARDIA (EX ART 15 LEGGE 241)

Le azioni progettuali devono avere l'obiettivo di definire e sperimentare linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto della violenza contro le donne e prevedere le seguenti caratteristiche e avere quali destinatarie finali degli interventi previsti nelle proposte di progetto devono essere le vittime di violenza di genere e *stalking* e i loro figli/figlie minori:

- Coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale
- Coerenza della proposta progettuale con l'art.7 della l.r. n. 11/2012
- Adeguata qualità ed esperienza dei partecipanti alla rete antiviolenza nel campo del contrasto alla violenza di genere e allo *stalking*
- Coerenza dei costi e degli obiettivi in relazione ai risultati attesi e alle/ai destinatarie/i finali
- Progetti che al termine delle attività proposte aderiranno al numero nazionale di pubblica utilità 1522
- Disponibilità di fonti di finanziamento autonome in grado di rendere sostenibile le azioni e i servizi nel tempo
- Presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi
- Presenza di misure atte a sviluppare e rendere operativa la rete interistituzionale territoriale e finalizzate alla predisposizione e approvazione di linee guide operative per la tutela e la protezione delle vittime e il loro reinserimento (accoglienza, consulenza psicologica, legale, sanitaria e sociale, assistenza nella fase processuale).

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse stanziate sul bilancio Regionale 2013 per sostenere progetti sperimentali in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a € 980.000,00.
Il contributo regionale non potrà superare la somma di € 100.000,00 per progetti attivati in collaborazione con Comuni capoluoghi di provincia o Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali che coinvolgono uno o più comuni con popolazione complessiva uguale o superiore a 100 mila abitanti.
Il contributo regionale non potrà superare la somma di 50.000 euro per progetti attivati in collaborazione con i Comuni che coordinano reti interistituzionali che coinvolgono uno o più comuni con popolazione complessiva inferiore a 100.000 abitanti .

TEMPI

Entro il 29 novembre 2013: sottoscrizione di tutti gli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali.
Entro dicembre 2013: erogazione del 70% del budget del progetto
Entro dicembre 2014: chiusura dei progetti, rendicontazione ed erogazione del saldo.

——— • ———

ALLEGATO B

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da .....in qualità di Direttore generale della D.G. Casa, Housing sociale e Pari opportunità, nato/a a .....il ....., domiciliata/o per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di ....., rappresentato da ..... in qualità di ....., nata/o a ..... il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di ..... .

VISTA la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 3 luglio 2012, n. 11, *«Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»*, e in particolare l'art.1 - principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza.

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2
Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r.11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore per l'attivazione di azioni progettuali sperimentali finalizzate a sperimentare politiche, strategie, linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne

Art. 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione dei progetti sperimentali e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna, inoltre, a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di ....., in modo da accrescere significativamente la loro capacità progettuale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso la sperimentazione di forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di ..... e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

a) azioni di formazione e accompagnamento rivolto ai soggetti impegnati nella definizione e attuazione delle azioni sperimentali;
b) servizi personalizzati di formazione specialistica e *tutoring* per la progettazione e attuazione di azioni sperimentali;
c) supporto informativo attraverso appositi strumenti del *Centro Risorse regionale per l'integrazione delle Donne nella vita economica e sociale*, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme più possibile personalizzate previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

IL COMUNE DI .....

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali sperimentali così come definite e descritte nell'Allegato 1) al presente Accordo, «*Scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne*», entro i termini ivi indicati e comunque non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, assicurando:
  - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
  - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
  - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi costi e tempi di realizzazione

- assicurare la puntuale e completa attuazione delle attività descritte nell'Allegato 1) «Scheda Tecnica»
- sostenere (impegnare e liquidare) il contributo concesso entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della quota a saldo del contributo;
- rendicontare e documentare le spese effettuate secondo i modelli che saranno predisposti dalla Regione;
- mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia, comunicare i dati e le informazioni richiesti per il monitoraggio sullo stato d'avanzamento della attività, anche in applicazione dell'art. 11 comma 3 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione Lombardia circa le eventuali modifiche e/o variazioni delle azioni del progetto, che dovranno essere validate da Regione Lombardia, e che non dovranno in ogni caso modificare in modo sostanziale le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto:
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art.8 della l.r. 11/2012.
- rendere visibile su tutti i prodotti la partecipazione di Regione Lombardia al progetto utilizzando il logo regionale, che deve essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- coinvolgere Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione.

Art. 4
Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo la Regione concorre riconoscendo al Comune di ....., in qualità di capofila della rete territoriale ..... un contributo pari a € ..... .
Le spese ammissibili sono esposte nell'allegato 1), «Scheda Tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali». Il progetto può essere oggetto di ulteriori agevolazioni compatibili con le finalità e caratteristiche dell'intervento.

Art. 5
Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in due fasi successive:

a) il 70% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
b) il 30% alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6
Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di ....., in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzi, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà:

1) l'elenco delle spese sostenute;
2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di ..... invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposti dalla Regione Lombardia e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali pilota.

Art. 7
Revoche

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.
Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8
Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il presente documento si compone di n. 4 pagine e di un allegato composto da n. … pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
Casa, Housing sociale e Pari opportunità

Per il Comune di ……
Il/La ……..
NOME COGNOME

Allegato 1) all'Accordo di collaborazione ***(Carta intestata del comune)***

SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DELLE AZIONI SPERIMENTALI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI, E INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO, ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Titolo del progetto: .....

Importo del contributo: .....

Durata del progetto.....

Protocollo di intesa sottoscritto in data (da allegare).....

Nome cognome e ruolo del referente del comune capofila (responsabile del progetto).....

Le azioni progettuali antiviolenza si riferiscono alla seguente tipologia prevista dall'art. 7 della l.r. n. 11/2012:

☐ progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;

☐ progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;

☐ progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

SCHEDA TECNICA

Le azioni progettuali hanno l'obiettivo di definire e sperimentare linee d'azione e interventi finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne.

LE AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI

A.1 Descrizione dei problemi e delle criticità alle quali si intende dare risposta attraverso le azioni progettuali in relazione al territorio coinvolto

A.2 Descrizione delle azioni progettuali e degli obiettivi che si intendono raggiungere

A.3 Descrizione dei passaggi chiave per l'attuazione delle azioni progettuali
Per "passaggi chiave" si intendono provvedimenti, accordi e gli strumenti funzionali e necessari al raggiungimento degli obiettivi.

A.4 Cronoprogramma delle attività
Indicare i tempi di avvio e di esecuzioni delle varie fasi del progetto

A.5 Descrizione delle modalità di gestione delle azioni progettuali e dei soggetti che gestiranno le azioni o i servizi

A.6 Descrizione dei soggetti partner del Protocollo di intesa coinvolti nelle azioni progettuali e nelle azioni operative

A.7 Descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali
Descrivere le modalità e gli strumenti con i quali si intende verificare periodicamente l'attuazione delle azioni progettuali.
L'attività di verifica dovrà essere impostata in modo tale che siano confrontabili le analisi e le informazioni della valutazione ex ante (obiettivi/risultati attesi) con la valutazione intermedia e le attività finalizzate alla valutazione ex post.
La valutazione dovrà da dar conto dell'uso delle risorse, focalizzarsi sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi e sulla misura e modalità con cui sono stati raggiunti gli obiettivi attesi. Le modalità di verifica dovranno inoltre prevedere i criteri e i parametri che si intendono utilizzare per determinare il successo delle azioni intraprese, e la sostenibilità degli interventi. Gli indicatori previsti e utilizzati nel corso delle tre fasi possono essere aggiornati durante l'attuazione del progetto.

A.8 Descrizione delle modalità per sviluppare e rendere operativa la rete interistituzionale finalizzate alla predisposizione e approvazione delle linee guide operative per la tutela e la protezione delle vittime e il loro reinserimento (accoglienza, consulenza psicologica, legale, sanitaria e sociale, assistenza nella fase processuale).

B) Elenco dei costi previsti

Relativamente a ciascuna categoria di spesa indicare i costi previsti e la quota di contributo

VOCI DI SPESA	costi previsti	Quota di contributo
Consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza		
Retribuzioni e oneri risorse umane (max 10% del contributo)		
Spese generali (assicurazioni, utenze, rimborso viaggi ecc.)		
Noleggio e leasing attrezzature informatiche e non		
Spese per accoglienza temporanea		
Totale		

C) Quadro economico del progetto

Indicare i costi complessivi del progetto, eventuali cofinanziamenti, il contributo di regione Lombardia. Il progetto deve avere un quadro economico in pareggio.

Attività/azioni	Costi previsti	Contributo regionale richiesto	Risorse proprie di cofinanziamento
TOTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IL COMUNE SI IMPEGNA INOLTRE:

- ad accettare, sia durante la realizzazione del progetto sia successivamente alla sua conclusione, indagini tecniche e controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- a rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;ù

.....
(timbro del Comune e firma del legale rappresentante)

luogo e data
.....

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità

D.d.u.o. 31 ottobre 2013 - n. 9937
Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013 per l' attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza

LA DIRIGENTE DELLA U.O. WELFARE ABITATIVO, HOUSING SOCIALE, PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, *«Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»*;

Vista la d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013 che approva l'iniziativa regionale denominata *«Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza»*;

Preso atto dell'allegato A) della delibera suindicata che definisce le *«Linee-guida per la sottoscrizione ai sensi dell'art 15 legge 241 degli Accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni capofila di reti territoriali interistituzionali e per il sostegno a progetti sperimentali di contrasto al fenomeno della violenza e criteri per l'individuazione delle azioni sperimentali oggetto di accordi di collaborazione»*;

Visto lo schema di accordo di collaborazione, di cui all'allegato B) della medesima delibera, nel quale sono indicate le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo, gli impegni delle parti sottoscrittrici, nonché la *«Scheda tecnica di definizione delle azioni sperimentali per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza»*;

Considerato che la d.g.r. n. 861/2013 sopra richiamata, al punto 4 del deliberato prevede di demandare alla dirigente della struttura competente tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare l'allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce gli ulteriori elementi utili per la sottoscrizione degli *Accordi di collaborazione* tra Regione Lombardia e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, con particolare riferimento ai soggetti, ai termini e alle modalità per la presentazione e valutazione delle proposte di azioni sperimentali e alle spese ammissibili;

Preso atto che per il sostegno dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali, sono state messe a disposizione risorse pari a € 980.000,00, stanziate sul capitolo 8385 del bilancio regionale per gli anni 2013 e seguenti a seguito di reiscrizione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, *«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»*, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive integrazioni;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A) «Termini e modalità per la valutazione dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, «Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza»», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a complessivi 980.000 euro, da imputarsi al capitolo 8385 per l'esercizio 2013 e seguenti a seguito di reiscrizione;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o.
Rosangela Morana

ALLEGATO A

TERMINI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. N. 861 DEL 25 OTTOBRE 2013, "ATTIVAZIONE E SOSTEGNO DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA".

PREMESSA

Regione Lombardia intende sottoscrivere *Accordi di collaborazione con i Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali al fine di sviluppare competenze e azioni sul territorio* per la prevenzione, il contrasto ed il sostegno alle donne vittime di violenza.

1. Soggetti che possono sottoscrivere con la Regione Lombardia accordi di collaborazione ex art. 15, legge 241.

I Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali possono candidarsi a sottoscrivere l'accordo di collaborazione con Regione Lombardia ai sensi dell'art.15 legge 241.

È requisito di ammissibilità la presenza di uno *specifico* ***Protocollo di intesa*** per la costituzione della Rete Interistituzionale territoriale avente come finalità il sostegno delle donne vittime di violenza alla data di sottoscrizione dell'*accordo di collaborazione* con Regione Lombardia. Nel Protocollo d'intesa devono essere descritti compiti e funzioni dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori in riferimento alle finalità dello stesso.

2. Caratteristiche essenziali delle Reti Territoriali Interistituzionali

Le Reti territoriali interistituzionali devono prioritariamente prevedere la presenza dei seguenti soggetti:
- almeno un comune (in qualità di capofila della rete che si candida alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione)
- uno o più centri antiviolenza del territorio e/o casa di accoglienza (operative al momento della sottoscrizione del protocollo, da almeno un anno, e che abbiano nel proprio statuto lo svolgimento di attività per il contrasto alla violenza sulle donne)
- soggetti del sistema socio-sanitario (almeno un soggetto tra aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere pubbliche, private accreditate dotate di pronto soccorso, fondazioni IRCCS)
- rappresentati delle forze di pubblica sicurezza (almeno un soggetto tra Polizia di Stato e Carabinieri)

3. Caratteristiche supplementari delle reti

È considerata significativa e rilevante, anche in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del territorio coinvolto:
- La definizione nel protocollo di rete di linee guida operative per la tutela e la protezione delle vittime e il loro reinserimento (accoglienza, consulenza psicologica, legale, sanitaria e sociale, assistenza nella fase processuale)
- La presenza di ulteriori soggetti sottoscrittori in grado di rendere operativi ed efficaci le azioni proposte e che risultino essenziali per l'operatività della Rete territoriale interistituzionale e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo. Come ad esempio:
  - enti locali (amministrazioni provinciali, comunità montane ecc.)
  - soggetti in rappresentanza del sistema giudiziario
  - soggetti in rappresentanza del sistema scolastico e/o universitario
  - associazioni femminili e/o di volontariato e fondazioni, cooperative sociali
  - enti religiosi
  - organizzazioni sindacali
  - aziende consortili per la gestione dei servizi comunali
  - consigliera di parità provinciale
  - ordini professionali (es.: avvocati e medici)
  - case di accoglienza
  - soggetti in rappresentanza uffici di piano

4. Termini e modalità per la presentazione e valutazione delle proposte di azioni progettuali sperimentali

I comuni aventi le caratteristiche di cui alla d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013 devono inviare alla Regione Lombardia **entro venerdì 29 novembre 2013**:
- **la scheda tecnica** di definizione delle azioni sperimentali per l'attivazione di servizi, e iniziative finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza - parte integrante dell'accordo di collaborazione (allegato B) della dgr n. 861 del 25 ottobre 2013 debitamente compilata
- il **protocollo della rete territoriale** da cui è possibile evincere il possesso dei requisiti di ammissibilità
- **Il verbale della rete territoriale** da cui si evince la condivisione del progetto.

5. Esame delle azioni progettuali proposte

Entro venerdì 6 dicembre 2013 Regione Lombardia incontrerà i comuni proponenti per la definizione dei contenuti dell'A***ccordo di collaborazione*** e per l'esame congiunto delle azioni progettuali

Venerdì 13 Dicembre 2013 termine per la chiusura del procedimento

Entro martedi 17 dicembre 2013 termine ultimo per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione

6. Obiettivi delle azioni progettuali sperimentali

Le azioni progettuali proposte dovranno avere l'obiettivo di definire e sperimentare linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto

della violenza contro le donne ed essere destinati alle vittime di violenza di genere e *stalking* e i loro figli/figlie minori.
Le azioni sperimentali proposte dovranno essere concrete, realizzabili e misurabili e dovranno avere tempi certi per la loro attuazione, dovranno inoltre sviluppare e rendere operativa la rete interistituzionale territoriale e definire e approvare linee guide operative per la tutela e la protezione delle vittime e il loro reinserimento (accoglienza, consulenza psicologica, legale, sanitaria e sociale, assistenza nella fase processuale).
Le azioni progettuali saranno esaminate congiuntamente alla luce dei contenuti e della coerenza strutturale, della fattibilità economica e gestionale e della sostenibilità delle stesse e dei seguenti criteri:

- Congruenza delle azioni proposte con la priorità regionale indicata l'art.7 della l.r. n. 11/2012
- Chiarezza dell'analisi sociale e coerenza delle criticità e dei bisogni individuati in relazione al territorio di riferimento delle azioni progettuali
- Adeguatezza ed efficacia della strategia perseguita riguardo alle criticità descritte.
- Coerenza della strategia con gli obiettivi e destinatari delle azioni.
- Valutazione della presenza di dati analitici e informazioni specifiche riferite al territorio e ai target individuati
- Chiarezza e coerenza delle azioni progettuali individuate in relazione a bisogni criticità individuate
- Chiarezza ed efficacia della descrizione delle azioni progettuale in relazione agli obiettivi e ai beneficiari individuati
- Verificabilità dei risultati attesi e definizione dei relativi indicatori
- Congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione del progetto e in relazione alla dimensione del territorio coinvolto nelle azioni
- Presenza di ulteriori forme di finanziamento aggiuntive pubbliche e private che evidenzino la sostenibilità delle azioni nel tempo anche attraverso l'indicazione di fonti di finanziamento autonome/proprie
- Presenza di istituzioni e soggetti pubblici, privati, del privato sociale e dell'associazionismo che presentino un'alta coerenza e funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi individuati e la realizzazione delle azioni previste
- Congruità e qualità degli strumenti di monitoraggio previsti a supporto delle azioni
- Presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi
- comprovata esperienza e competenza nel campo del contrasto alla violenza di genere e dello stalking, dei soggetti che saranno coinvolti nelle azioni progettuali che deve essere attestata da apposita documentazione

7. Modalità di invio delle proposte di azioni sperimentali

La proposta, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)

Il termine per la presentazione della proposta è venerdì **29 novembre 2013**.
Il termine per l'invio del progetto definitivo **è il 13 Dicembre 2013**.

Le proposte progettuali, complete della documentazione richiesta (scheda tecnica, protocollo di rete, verbale della rete) e la Delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: casa@pec.regione.lombardia.it, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del comune, mediante l'apposizione della firma elettronica (nativamente presente sulla Carta Regionale dei Servizi - CRS), oppure mediante firma digitale rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

8. Risorse economiche e monitoraggio delle attività
Le risorse stanziate sul bilancio regionale 2013/2015 per sostenere progetti sperimentali in materia di contrasto della violenza di genere, attivati da reti territoriali interistituzionali, ammontano a € 980.000,00.

Il contributo regionale per il sostegno alle azioni sperimentali non potrà in ogni caso superare la somma di € 100.000,00 per progetti attivati in collaborazione con comuni capoluoghi di provincia o comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali che coinvolgono uno o più comuni con popolazione complessiva uguale o superiore a centomila abitanti.
Il contributo regionale non potrà superare la somma di € 50.000,00 per progetti attivati in collaborazione con i comuni che coordinano reti interistituzionali che coinvolgono uno o più comuni con popolazione complessiva inferiore a centomila abitanti .
I comuni dovranno compilare e fornire alla Regione Lombardia, attraverso una apposita scheda di monitoraggio mensile, tutte le informazioni richieste in relazione allo stato di avanzamento delle attività, i risultati ottenuti e le criticità riscontrate, anche al fine di attivare opportune azioni correttive.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti l'efficacia e i risultati sul territorio delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti oggetto degli accordi di collaborazione, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

9. Contributi
Per l'attuazione dell'accordi collaborazione la Regione concorre riconoscendo al Comune in qualità di capofila della Rete Territoriale interistituzionale un contributo che viene erogato in due fasi successive:

- il 70% a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione
- 30% al conclusione progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

10. Spese ammissibili

Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- **Consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza** in ambito socio-sanitario e legale.
- **Riconoscimento di retribuzioni e oneri di personale** impegnato nelle attività riferite al progetto. In questa voce potrà essere compreso il costo del personale non dipendente da enti pubblici.
- **Spese generali**. In questa voce possono essere comprese le spese relative a cancelleria, assicurazioni, utenze, rimborso viaggi, spese di affitto ecc..

- **Noleggio e leasing di attrezzature informatiche e telefoniche**.
- **Spese per accoglienza temporanea** relative alla presa in carico delle vittime di violenza.

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Nel computo della spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

11. Rendicontazione delle spese sostenute

Le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre 12 mesi dalla data del decreto di concessione, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Le spese sostenute dovranno essere saldate entro il termine di presentazione della rendicontazione.
La rendicontazione e la conseguente richiesta di saldo del contributo concesso dovrà essere presentata entro e non oltre il 27 febbraio 2015 Il saldo dei progetti verrà erogato entro il 30 marzo 2015.
A dimostrazione degli interventi realizzati, il comune presenterà, unitamente alla richiesta di saldo, la scheda relazione finale che evidenzi, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.
Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati:

- l'elenco delle spese sostenute
- copia conforme di affidamenti di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto
- copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture, note di addebito ecc.)
- copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l'avvenuto pagamento (quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, contabili bancarie ecc.)
- i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- tutti i prodotti realizzati durante il progetto

12. Informazioni

Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 4886 o inviare un messaggio di posta elettronica a: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it.